



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 126 IN SEDUTA DEL 29/6/2021

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021
---------	---

Nell'anno duemilaventuno addì 29 del mese di giugno alle ore 15:44 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Boccatto Maria Chiara	Presidente	X	
3	Busetto Elisa	Vice Presidente	X	
4	Segantin Marcellina	Vice Presidente	X	
5	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
6	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
7	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
8	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
9	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale		X
10	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
11	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
12	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
13	Boscolo Bragadin Valentina	Consigliera Comunale	X	
14	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
15	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
16	Spagno Emilia	Consigliera Comunale	X	
17	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
18	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale	X	
19	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
20	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
21	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			15	6

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

La sig.ra Boccatto Maria Chiara nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 147/2013 prevede:

- al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- ai commi 650 e 651 che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato *“Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie”*;

- al comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- al comma 683 che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Premesso, altresì, che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la legge 205/2017 che, ai commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata ARERA, ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

Considerato che:

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- che, altresì, la procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazione citata prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto "grezzo" dal Gestore, provveda alla:

- 1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;
- 3) trasmissione all'ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni (soltanto all'Autorità spetta, infatti, l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa);

- con Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è stato previsto che i documenti di riscossione che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- con Deliberazione del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolare nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

- con Deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, l'ARERA ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- con la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 02/DRIF/2020, l'ARERA ha provveduto a fornire "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*".

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

- in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato "Venezia" 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

- in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del *Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"*;

- con riferimento all'approvazione del Piano Finanziario, la Convenzione sottoscritta prevede all'art. 9, comma 2, lettera i), che rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea di Bacino *"l'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti"*;

Rilevato che:

- il Comune di Chioggia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il tributo TARI;

- il servizio di gestione del tributo TARI per il Comune di Chioggia, compresa l'attività di accertamento e riscossione, viene svolto da VERITAS S.p.A., dal 01/01/2019 e sino al 26/06/2038, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28/11/2018, con la quale sono stati conferiti alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

Dato, altresì, atto che VERITAS S.p.A., è affidataria di alcuni servizi pubblici locali, tra cui i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto del Comune di Chioggia, in forza della delibera di Consiglio comunale n. 28 del 09/04/2014, con durata fino al 26/06/2038;

Preso atto che:

- per ragioni non dipendenti dall'Ente, alla data dell'istruttoria del presente provvedimento, non risulta ancora disponibile la documentazione ufficiale relativa al Piano Economico Finanziario annualità 2021 approvata dal Consiglio di Bacino, in quanto non è stata pubblicata e trasmessa all'Ente la relativa deliberazione ed annessi allegati;

- stante la perentorietà della scadenza di approvazione della manovra tariffaria relativa alla TARI ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- appare necessario provvedere alla approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge tenendo in considerazione l'unica documentazione al momento disponibile, inviata in via informale a mezzo mail del 09 giugno 2021 ed acquisita al numero di protocollo comunale 0032244 / 2021;

- che la suddetta documentazione consta dei seguenti dati:

"PEF2021_new" (All. A) che riporta le modifiche ai costi del Gestore e ai costi del Comune apportate a seguito delle verifiche e rettifiche al PEF 2020 approvato secondo le direttive del nuovo MTR ARERA;

Preso atto che il percorso di validazione dei costi riconosciuti nel PEF 2021 aggregato e per singolo Comune servito dal Gestore Veritas S.p.A., come da indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino, si sviluppa attraverso i seguenti step operativi:

1) controllo e validazione dei costi consuntivi 2019 del gestore e dei drivers utilizzati per l'allocazione nelle singole componenti tariffarie e nei singoli Comuni;

2) controllo e validazione dei cespiti e degli investimenti 2019 rendicontati dal gestore, delle aliquote di ammortamento applicate e dei drivers utilizzati per l'allocazione ai singoli Comuni;

3) verifica delle variazioni tariffarie rispetto al PEF 2019 (a-2) per singolo Comune servito;

4) percorso di convergenza tariffaria: verifica per ogni Comune servito del livello dei costi del servizio rispetto ai fabbisogni standard e del livello delle tariffe applicate all'utenza domestica per comuni TARI, costruendo una matrice di posizionamento. Questa matrice consente di inserire dei tetti massimi di incremento rispetto all'extracap, ovvero al superamento del tetto massimo di incremento a partire dalla manovra del 2020. Il percorso di convergenza tariffaria viene applicato anche ai PEF 2020;

Dato atto che, ai fini della approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, il documento "PEF2021_new", trasmesso dal Consiglio di Bacino, costituisce la base sulla quale vengono elaborate le tariffe TARI 2021;

Verificato che:

- nella stesura del preventivo dei costi relativi al Piano Finanziario 2021 si è tenuto conto di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 159 del 28/11/2018 avente ad oggetto "Modifica programma economico-finanziario 2014/2044 per la copertura dei costi per la costruzione e gestione post-operativa della discarica di Ca' Rossa. Variazione al Bilancio di Previsione 2018", che per il periodo 2019-2022 prevede, a modifica di quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 62 del 27/06/2013 e C.C. n. 166 del 30/11/2015, venga accantonata, nei Piani Finanziari TARI, una quota di costo relativa alla costruzione e gestione della discarica di Ca' Rossa, all'adeguamento del fondo di post gestione e all'applicazione della delibera del Commissario Prefettizio n. 70/2011, quantificata in € 50.000,00 oltre IVA di legge, con contribuzione da parte del Comune di € 1.859.032,00;

- per il periodo 2019/2022 il contributo citato comporta annualmente una detrazione dai costi previsti di € 464.758,00 e che, per il medesimo periodo 2019/2022, inoltre, permane una contribuzione di € 40.984,00 annui, derivanti dal residuo della contribuzione di cui alla deliberazione n. 166/2015 che era pari a complessivi € 2.222.968,00 (€ 505.742,00 periodo 2015/2018, € 40.984,00 annui periodo 2019/2022 ed € 1.639,00 annui periodo 2023/2044); dal 2023 al 2044 a copertura dei costi discarica dovrà essere inserito un importo di € 554.103,00 al netto di Iva di legge;

- è stata quantificata in € 1.549.005,00 (non soggetti ad IVA) l'importo pari all'80% della voce "Fondo crediti dubbia esigibilità" da bilancio consuntivo anno 2019 a copertura dei crediti di dubbia esigibilità, calcolato, in base alle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, dall'Amministrazione Comunale in funzione dei dati afferenti gli insoluti, al 31/12/2019, forniti da Veritas, in qualità di soggetto incaricato della riscossione ordinaria e coattiva del tributo;

- è data applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5% come stabilito dalla Città Metropolitana di Venezia;

Accertato che nel Piano Finanziario 2021, come approvato dal Consiglio di Bacino, si prevede quanto segue:

- il costo complessivo del PEF 2021 ammonta ad € 14.677.716,00 compresi i conguagli Rc 2018 (senza IVA), Rc 2019 (con IVA) e 1/3 del delta (RCU) da PEF 2020 (con Iva compresa) dei quali:

- € 4.459.499 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 10.218.218 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

Precisato che:

- la nuova metodologia tariffaria ARERA, prevede successive fasi di calcolo per il cui dettaglio si rinvia integralmente alla relazione avente ad oggetto “Proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia” predisposta dal Gestore Veritas, acquisita al numero di protocollo comunale n. 0032429/2021 ed allegata sub B;

- che l’applicazione dei suddetti criteri di calcolo determinano le risultanze di cui al “PEF2021_MT” allegato sub C;

Evidenziato che:

- in sede di presa d’atto del PEF 2020, avvenuta con deliberazione consiliare n. 191 del 29/12/2020, è stato rilevato che l’applicazione del nuovo metodo MTR alle singole gestioni ha fatto emergere, rispetto alla precedente metodologia, una lieve flessione dei costi corrispettivi spettanti al gestore a favore del Comune di Chioggia, tradottasi in un importo negativo da conguagliare nei tre anni successivi (conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020);

- che, il Consiglio comunale, a mezzo dei componenti della V Commissione, ha espresso in quella sede, la volontà di mitigare la manovra tariffaria del 2021 a favore dei contribuenti colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza da COVID19, mediante integrale applicazione del conguaglio negativo a favore del Comune nel PEF 2021 in luogo della rateizzazione triennale (2021-2013) proposta dal Consiglio di Bacino;

- che, conformemente alla propria volontà, il conguaglio negativo a favore del Comune, che, a seguito delle rettifiche metodologiche sopra illustrate, risulta pari ad - € 1.392.722,00, IVA compresa, viene integralmente applicato al PEF 2021 a dispetto di quanto previsto nel *PEF2021_new* che prevede un riparto del conguaglio in tre annualità;

Rilevato, pertanto, che

- il costo complessivo del PEF 2021 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2021 ammonta ad € 13.702.525,00 dei quali:

- € 7.346.988 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 6.355.537 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa Tari resi da Veritas è previsto in € 13.719.997,50, Iva compresa (imponibile € 12.472.725,00), da corrispondere mensilmente da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

Data evidenza:

- che è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2021 pari al 6,6%;

-che eventuali scostamenti del *PEF 2021_new*, oggetto del presente provvedimento, rispetto al PEF 2021 che verrà pubblicato dal Consiglio di Bacino saranno conguagliati il prossimo anno;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere in base al Piano Economico Finanziario 2021 (**PEF2021_MT, all. C**) per la gestione integrata dei rifiuti, alla conseguente approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2021;

Esaminati i seguenti atti:

- a) La proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia (all. B)
- b) Coefficienti K Comune Chioggia 2021(all. D)
- c) Tariffe TARI utenze domestiche 2021 (all. E)
- d) Tariffe TARI utenze non domestiche 2021 (all. F)
- e) Confronto TARI 2020-2021 utenze domestiche (all. G)
- f) Confronto TARI 2020-2021 utenze non domestiche (all. H);

Verificato che la manovra tariffaria proposta è coerente con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed il Piano Economico Finanziario 2021 ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche di cui, rispettivamente, agli allegati E ed F che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	
RESIDENTI		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	124,64
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	225,90
6 o più componenti	2,45	264,85
CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	140,22
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	253,17
6 o più componenti	2,45	292,12

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,22	1,05	2,27
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,96	2,07
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,69	1,46	3,15
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	2,31	2,01	4,32
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	2,68	2,32	4,99
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,49	2,16	4,66
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	2,31	2,01	4,32
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	1,95	1,68	3,62
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	1,55	1,34	2,89
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,16	1,00	2,15
6	Esposizioni, autosaloni	1,55	1,36	2,91
7	Alberghi con ristorante	4,32	3,74	8,06
8	Alberghi senza ristorante	3,09	2,67	5,76
9	Case di cura e riposo	3,42	2,96	6,38
10	Ospedale	3,59	3,11	6,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,62	4,00	8,62
12	Banche ed istituti di credito	1,86	1,62	3,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,29	3,71	8,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,48	4,75	10,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,52	2,19	4,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,36	3,77	8,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4,50	3,89	8,39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,13	2,72	5,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,29	3,71	8,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,80	2,42	5,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,32	2,86	6,18
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,94	14,67	31,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	18,98	16,43	35,41
24	Bar, caffè, pasticceria	12,05	10,42	22,46
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,27	6,30	13,57
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,31	5,46	11,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,81	18,87	40,68
28	Ipermercati di generi misti	6,54	5,66	12,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,65	9,22	19,86
30	Discoteche, night-club	4,49	3,89	8,38

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*

Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del Servizio di Igiene Ambientale;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 125 del 19.06.2021 di approvazione del *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”* contenente ;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Chioggia;
- la L.R. n.3/2000;
- il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;
- la L. 147/2013;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto che il provvedimento in oggetto non necessita del parere di cui all'art. 239 TUEL;

Preso atto della seguente integrazione alla proposta di deliberazione proposta dal Sindaco in corso di seduta:

“Rilevato che:

- per ragioni non dipendenti dall'Ente, alla data dell'istruttoria della suddetta proposta di deliberazione, non risultava ancora disponibile la documentazione ufficiale relativa al Piano Economico Finanziario annualità 2021 approvata dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in quanto non ancora pubblicata e trasmessa all'Ente la relativa deliberazione ed annessi allegati;

- stante la perentorietà della scadenza di approvazione della manovra tariffaria relativa alla TARI ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- si è reso necessario provvedere all'approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge tenendo in considerazione l'unica documentazione allo stato disponibile, inviata in via informale a mezzo mail del 09 giugno 2021 ed acquisita al numero di protocollo comunale 0032244/2021;

- che la suddetta documentazione consta dei seguenti dati:

“PEF2021_new” (All. A della proposta di deliberazione) che riporta le modifiche ai costi del Gestore e ai costi del Comune apportate a seguito delle verifiche e rettifiche al PEF 2020 approvato secondo le direttive del nuovo MTR ARERA;

Dato atto che:

- in data 24 giugno 2021 è stata trasmessa dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente al protocollo comunale con nota acquisita al n. 0032295, la documentazione definitiva relativa al Piano Economico Finanziario annualità 2021;

- che la suddetta documentazione consta dei seguenti allegati:

- 1. Delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: “Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.” (ALL. 1) ;*
- 2. PEF 2020_Chiooggia new (ALL. 2);*
- 3. PEF 2021_Chiooggia new (ALL. 3);*
- 4. Relazione di Accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR ed integrata dal Consiglio di Bacino (ALL. 4);*

5. Indagine di soddisfazione utenti_CS ANNO 2020 (ALL. 5);
6. FE GRUPPO VERITAS_dati 2019_Smaltimenti (ALL. 6);

Rilevato che, stante le competenze del Consiglio di Bacino in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi dell'art. 6.3 della Delibera n.443/2019, i comuni prendono atto degli importi dei PEF 2020 e 2021 validati dal detto Ente con deliberazione n. 5 del 14/06/2021;

Considerato, pertanto, che, in sede di deliberazione del Consiglio comunale appare necessario prendere atto della documentazione trasmessa dal Consiglio di Bacino con nota protocollo n. 0032295 del 24 giugno 2021 e, segnatamente, prendere atto degli importi di cui al

- PEF 2020_Chioggia new (ALL. 2), "rettificato rispetto a quanto già validato con Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 17 del 18.12.2020, aggregato e per singolo ambito tariffario dei 34 comuni gestiti da Veritas S.p.A." (cfr punto n. 2 del dispositivo della deliberazione CdB n. 5 del 14/06/2021);
- PEF 2021_Chioggia new (ALL. 3);

Verificato che i dati contenuti nel PEF 2021_Chioggia new (ALL. 3), coincidono esattamente con i dati del documento "PEF2021_new" prot. n. 0032244/2021 di cui all'allegato A della proposta di deliberazione n. 253 del 24 giugno 2021;

Ritenuto necessario:

- integrare la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 24 giugno 2021, provvedendo a prendere atto della documentazione pervenuta dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 24 giugno 2021, acquisita al numero di prot. comunale 0032295, come di seguito elencata:

1. Delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: "Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A." (ALL. 1) ;
2. PEF 2020_Chioggia new (ALL. 2);
3. PEF 2021_Chioggia new (ALL. 3);
4. Relazione di Accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'appendice 2 del MTR ed integrata dal Consiglio di Bacino (ALL. 4);
5. Indagine di soddisfazione utenti_CS ANNO 2020 (ALL. 5);
6. FE GRUPPO VERITAS_dati 2019_Smaltimenti (ALL. 6);

- acquisire la documentazione di cui al punto precedente come parte integrante e sostanziale della proposta deliberazione del Consiglio comunale n. 253 del 24 giugno 2021;

Precisata la neutralità della presente integrazione

Propone

Al Consiglio comunale la seguente integrazione della proposta di deliberazione n. 253 del 24 giugno 2021 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021" nel seguente modo:

Nel deliberato, inserimento del numero:

“9 bis) di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della documentazione pervenuta dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 24 giugno 2021, acquisita al numero di prot. comunale 0032295, come di seguito elencata:

1. *Delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: “Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell’MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.” (ALL. 1) ;*
2. *PEF 2020_Chioggia new (ALL. 2);*
3. *PEF 2021_Chioggia new (ALL. 3);*
4. *Relazione di Accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell’appendice 2 del MTR ed integrata dal Consiglio di Bacino (ALL. 4);*
5. *Indagine di soddisfazione utenti_CS ANNO 2020 (ALL. 5);*
6. *FE GRUPPO VERITAS_dati 2019_Smaltimenti (ALL. 6)”.*

Udito il Presidente porre in votazione l'ammissibilità dell'emendamento integrativo in quanto presentato in corso di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 16 (Ferro Alessandro, Boccato Maria Chiara, Busetto Elisa, Segantin Marcellina, Sassi Daniela, Lunardi Ilaria, Mantoan Genny, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Boscolo Bragadin Valentina, Rossetti Stefano, Zanni Domenico, Spagno Emilia, Ranieri Leonardo), contrari 1 (Tiozzo Compini Romina), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 17 Consiglieri presenti, APPROVA l'ammissibilità dell'emendamento integrativo.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento integrativo proposta dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 13 (Ferro Alessandro, Boccato Maria Chiara, Busetto Elisa, Sassi Daniela, Lunardi Ilaria, Mantoan Genny, Convento Claudia, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Boscolo Bragadin Valentina, Rossetti Stefano, Spagno Emilia, Penzo Barbara), contrari 1 (Tiozzo Compini Romina), astenuti 4 (Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Zanni Domenico, Naccari Gianluca), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti, APPROVA l'integrazione proposta dal Sindaco.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Naccari Gianluca, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Boscolo Capon Beniamino, Dolfìn Marco; Sono usciti i Consiglieri Naccari Gianluca, Tiozzo Compini Romina, Zanni Domenico, Boscolo Capon Beniamino, Lunardi Ilaria, Dolfìn Marco; Consiglieri presenti 14.

con voti favorevoli 9, contrari 2 (Ranieri Leonardo e Segantin Marcellina), astenuti 3 (Boccato Maria Chiara, Penzo Barbara, Spagno Emilia), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di prendere atto che, alla data di istruttoria del presente provvedimento, non risultano formalmente pubblicati e trasmessi all'Ente gli atti relativi all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

2) di dare atto che - per le ragioni di cui al punto 1) e stante la perentorietà della scadenza di approvazione della manovra tariffaria relativa alla TARI ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 - viene presa in considerazione, ai fini della approvazione delle tariffe TARI 2021, l'unica documentazione al momento disponibile, inviata in via informale a mezzo mail del 09 giugno 2021, e consistente nel seguente documento:

- "*PEF2021_new*", acquisito al numero di protocollo comunale 0032244/2021 (all. A);

3) di prendere atto che il costo complessivo del PEF 2021, come approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ammonta ad € 14.677.716,00 compresi i conguagli Rc 2018 (senza IVA), Rc 2019 (con IVA) e 1/3 del delta (RCU) da PEF 2020 (con Iva compresa) dei quali:

- € 4.459.499 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 10.218.218 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

4) di prendere atto che, in virtù dell'applicazione del nuovo metodo tariffario ARERA, così per come illustrato nella relazione avente ad oggetto "*Proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia*" (prot. n. 0032429/2021, all. B) elaborata dal Gestore Veritas, il cui contenuto si intende ivi integralmente richiamato, il Piano Economico Finanziario 2021 alla base delle tariffe TARI 2021 è costituito dal seguente documento:

- "*PEF2021_MT*" (all. C);

5) di prendere atto che

- il costo complessivo del PEF 2021 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2021, ammonta ad € 13.702.525,00 dei quali:

- € 7.346.988 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 6.355.537 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € 13.719.997,50, Iva compresa (imponibile € 12.472.725,00), da corrispondere mensilmente da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

6) di dare atto che, nell'elaborazione del PEF 2021, è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2021 pari al 6,6%;

7) di dare atto della applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%;

8) di approvare, come riportato negli allegati prospetti sub E ed F, le tariffe TARI 2021 che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	
RESIDENTI		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	124,64
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	225,90
6 o più componenti	2,45	264,85
CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	140,22
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	253,17
6 o più componenti	2,45	292,12

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,22	1,05	2,27
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,96	2,07
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,69	1,46	3,15
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	2,31	2,01	4,32
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	2,68	2,32	4,99
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,49	2,16	4,66
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	2,31	2,01	4,32
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	1,95	1,68	3,62
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	1,55	1,34	2,89
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,16	1,00	2,15
6	Esposizioni, autosaloni	1,55	1,36	2,91
7	Alberghi con ristorante	4,32	3,74	8,06
8	Alberghi senza ristorante	3,09	2,67	5,76
9	Case di cura e riposo	3,42	2,96	6,38
10	Ospedale	3,59	3,11	6,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,62	4,00	8,62
12	Banche ed istituti di credito	1,86	1,62	3,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,29	3,71	8,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,48	4,75	10,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,52	2,19	4,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,36	3,77	8,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4,50	3,89	8,39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,13	2,72	5,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,29	3,71	8,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,80	2,42	5,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,32	2,86	6,18
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,94	14,67	31,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	18,98	16,43	35,41
24	Bar, caffè, pasticceria	12,05	10,42	22,46
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,27	6,30	13,57
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,31	5,46	11,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,81	18,87	40,68
28	Ipermercati di generi misti	6,54	5,66	12,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,65	9,22	19,86
30	Discoteche, night-club	4,49	3,89	8,38

9) di dare atto che la manovra tariffaria approvata con il presente provvedimento risulta coerente con il citato *PEF 2021_MT*;

9 bis) di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della documentazione pervenuta dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 24 giugno 2021, acquisita al numero di prot. comunale 0032295, come di seguito elencata:

1. Delibera di Assemblea di Bacino n. 5 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto: “Validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell’MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.” (ALL. 1) ;
2. PEF 2020_Chiooggia new (ALL. 2);
3. PEF 2021_Chiooggia new (ALL. 3);
4. Relazione di Accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell’appendice 2 del MTR ed integrata dal Consiglio di Bacino (ALL. 4);
5. Indagine di soddisfazione utenti_CS ANNO 2020 (ALL. 5);
6. FE GRUPPO VERITAS_dati 2019_Smaltimenti (ALL. 6)”.

10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

Entra in aula la Consiglieria Lunardi Ilaria; Consiglieri presenti 15.

Udito il Presidente porre in votazione l’immediata eseguibilità.

Preso atto dell’esito della seguente votazione: voti favorevoli 10, contrari 2 (Ranieri Leonardo e Segantin Marcellina), astenuti 3 (Bocato Maria Chiara, Penzo Barbara, Spagno Emilia), espressi mediante sistema computerizzato, su 15 Consiglieri presenti, la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bocato Maria Chiara
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 03/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 03/07/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 147/2013 prevede:

- al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- ai commi 650 e 651 che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e nel relativo allegato *“Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie”*;

- al comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- al comma 683 che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Premesso, altresì, che il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la legge 205/2017 che, ai commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata ARERA, ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

Considerato che:

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha approvato il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza

a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- che, altresì, la procedura di approvazione stabilita dalla Deliberazione citata prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il PEF cosiddetto "grezzo" dal Gestore, provveda alla:

- 1) validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
- 2) assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili al fine di consentire le successive deliberazioni relative all'articolazione tariffaria;
- 3) trasmissione all'ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni (soltanto all'Autorità spetta, infatti, l'approvazione finale del PEF, dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa);

- con Deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è stato previsto che i documenti di riscossione che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- con Deliberazione del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolare nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

- con Deliberazione del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, l'ARERA ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- con la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 02/DRIF/2020, l'ARERA ha provveduto a fornire *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati;

- in esecuzione della normativa sopra citata, la Regione Veneto ha provveduto con Deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 al riconoscimento di detti bacini territoriali, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato *"Venezia"* 45 Comuni (i 44 Comuni della Provincia di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, ricadente nella Provincia di Treviso);

- in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti "Venezia", previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del *Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"*;

- con riferimento all'approvazione del Piano Finanziario, la Convenzione sottoscritta prevede all'art. 9, comma 2, lettera i), che rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea di Bacino *"l'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti"*;

Rilevato che:

- il Comune di Chioggia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il tributo TARI;

- il servizio di gestione del tributo TARI per il Comune di Chioggia, compresa l'attività di accertamento e riscossione, viene svolto da VERITAS S.p.A., dal 01/01/2019 e sino al 26/06/2038, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 28/11/2018, con la quale sono stati conferiti alla Società ogni delega e potere ai fini della formazione ed adozione di tutti gli atti necessari e funzionali e, in particolare, ad emettere gli avvisi di pagamento inerenti il tributo e a stare in giudizio per le eventuali controversie concernenti il tributo;

Dato, altresì, atto che VERITAS S.p.A., è affidataria di alcuni servizi pubblici locali, tra cui i servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per conto del Comune di Chioggia, in forza della delibera di Consiglio comunale n. 28 del 09/04/2014, con durata fino al 26/06/2038;

Preso atto che:

- per ragioni non dipendenti dall'Ente, alla data dell'istruttoria del presente provvedimento, non risulta ancora disponibile la documentazione ufficiale relativa al Piano Economico Finanziario annualità 2021 approvata dal Consiglio di Bacino, in quanto non è stata pubblicata e trasmessa all'Ente la relativa deliberazione ed annessi allegati;

- stante la perentorietà della scadenza di approvazione della manovra tariffaria relativa alla TARI ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- appare necessario provvedere alla approvazione delle tariffe TARI entro il termine di legge tenendo in considerazione l'unica documentazione al momento disponibile, inviata in via informale a mezzo mail del 09 giugno 2021 ed acquisita al numero di protocollo comunale 0032244 / 2021;

- che la suddetta documentazione consta dei seguenti dati:

"PEF2021_new" (All. A) che riporta le modifiche ai costi del Gestore e ai costi del Comune apportate a seguito delle verifiche e rettifiche al PEF 2020 approvato secondo le direttive del nuovo MTR ARERA;

Preso atto che il percorso di validazione dei costi riconosciuti nel PEF 2021 aggregato e per singolo Comune servito dal Gestore Veritas S.p.A., come da indicazioni fornite dal Consiglio di Bacino, si sviluppa attraverso i seguenti step operativi:

1) controllo e validazione dei costi consuntivi 2019 del gestore e dei drivers utilizzati per l'allocazione nelle singole componenti tariffarie e nei singoli Comuni;

2) controllo e validazione dei cespiti e degli investimenti 2019 rendicontati dal gestore, delle aliquote di ammortamento applicate e dei drivers utilizzati per l'allocazione ai singoli Comuni;

3) verifica delle variazioni tariffarie rispetto al PEF 2019 (a-2) per singolo Comune servito;

4) percorso di convergenza tariffaria: verifica per ogni Comune servito del livello dei costi del servizio rispetto ai fabbisogni standard e del livello delle tariffe applicate all'utenza domestica per comuni TARI, costruendo una matrice di posizionamento. Questa matrice consente di inserire dei tetti massimi di incremento rispetto all'extracap, ovvero al superamento del tetto massimo di incremento a partire dalla manovra del 2020. Il percorso di convergenza tariffaria viene applicato anche ai PEF 2020;

Dato atto che, ai fini della approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, il documento "PEF2021_new", trasmesso dal Consiglio di Bacino, costituisce la base sulla quale vengono elaborate le tariffe TARI 2021;

Verificato che:

- nella stesura del preventivo dei costi relativi al Piano Finanziario 2021 si è tenuto conto di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 159 del 28/11/2018 avente ad oggetto "Modifica programma economico-finanziario 2014/2044 per la copertura dei costi per la costruzione e gestione post-operativa della discarica di Ca' Rossa. Variazione al Bilancio di Previsione 2018", che per il periodo 2019-2022 prevede, a modifica di quanto previsto dalla deliberazione del C.C. n. 62 del 27/06/2013 e C.C. n. 166 del 30/11/2015, venga accantonata, nei Piani Finanziari TARI, una quota di costo relativa alla costruzione e gestione della discarica di Ca' Rossa, all'adeguamento del fondo di post gestione e all'applicazione della delibera del Commissario Prefettizio n. 70/2011, quantificata in € 50.000,00 oltre IVA di legge, con contribuzione da parte del Comune di € 1.859.032,00;

- per il periodo 2019/2022 il contributo citato comporta annualmente una detrazione dai costi previsti di € 464.758,00 e che, per il medesimo periodo 2019/2022, inoltre, permane una contribuzione di € 40.984,00 annui, derivanti dal residuo della contribuzione di cui alla deliberazione n. 166/2015 che era pari a complessivi € 2.222.968,00 (€ 505.742,00 periodo 2015/2018, € 40.984,00 annui periodo 2019/2022 ed € 1.639,00 annui periodo 2023/2044); dal 2023 al 2044 a copertura dei costi discarica dovrà essere inserito un importo di € 554.103,00 al netto di Iva di legge;

- è stata quantificata in € 1.549.005,00 (non soggetti ad IVA) l'importo pari all'80% della voce "Fondo crediti dubbia esigibilità" da bilancio consuntivo anno 2019 a copertura dei crediti di dubbia esigibilità, calcolato, in base alle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, dall'Amministrazione Comunale in funzione dei dati afferenti gli insoluti, al 31/12/2019, forniti da Veritas, in qualità di soggetto incaricato della riscossione ordinaria e coattiva del tributo;

- è data applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5% come stabilito dalla Città Metropolitana di Venezia;

Accertato che nel Piano Finanziario 2021, come approvato dal Consiglio di Bacino, si prevede quanto segue:

- il costo complessivo del PEF 2021 ammonta ad € 14.677.716,00 compresi i conguagli Rc 2018 (senza IVA), Rc 2019 (con IVA) e 1/3 del delta (RCU) da PEF 2020 (con Iva compresa) dei quali:

- € 4.459.499 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 10.218.218 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

Precisato che:

- la nuova metodologia tariffaria ARERA, prevede successive fasi di calcolo per il cui dettaglio si rinvia integralmente alla relazione avente ad oggetto “*Proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia*” predisposta dal Gestore Veritas, acquisita al numero di protocollo comunale n. 0032429/2021 ed allegata sub B;

- che l’applicazione dei suddetti criteri di calcolo determinano le risultanze di cui al “*PEF2021_MT*” allegato sub C;

Evidenziato che:

- in sede di presa d’atto del PEF 2020, avvenuta con deliberazione consiliare n. 191 del 29/12/2020, è stato rilevato che l’applicazione del nuovo metodo MTR alle singole gestioni ha fatto emergere, rispetto alla precedente metodologia, una lieve flessione dei costi corrispettivi spettanti al gestore a favore del Comune di Chioggia, tradottasi in un importo negativo da conguagliare nei tre anni successivi (conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 e i costi variabili risultanti dal PEF per l’anno 2020);

- che, il Consiglio comunale, a mezzo dei componenti della V Commissione, ha espresso in quella sede, la volontà di mitigare la manovra tariffaria del 2021 a favore dei contribuenti colpiti dalla crisi economica causata dall’emergenza da COVID19, mediante integrale applicazione del conguaglio negativo a favore del Comune nel PEF 2021 in luogo della rateizzazione triennale (2021-2013) proposta dal Consiglio di Bacino;

- che, conformemente alla propria volontà, il conguaglio negativo a favore del Comune, che, a seguito delle rettifiche metodologiche sopra illustrate, risulta pari ad - € 1.392.722,00, IVA compresa, viene integralmente applicato al PEF 2021 a dispetto di quanto previsto nel *PEF2021_new* che prevede un riparto del conguaglio in tre annualità;

Rilevato, pertanto, che

- il costo complessivo del PEF 2021 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2021 ammonta ad € 13.702.525,00 dei quali:

- € 7.346.988 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 6.355.537 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa Tari resi da Veritas è previsto in € 13.719.997,50, Iva compresa (imponibile € 12.472.725,00), da corrispondere mensilmente da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

Data evidenza:

- che è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2021 pari al 6,6%;

-che eventuali scostamenti del *PEF 2021_new*, oggetto del presente provvedimento, rispetto al PEF 2021 che verrà pubblicato dal Consiglio di Bacino saranno conguagliati il prossimo anno;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere in base al Piano Economico Finanziario 2021 (*PEF2021_MT, all. C*) per la gestione integrata dei rifiuti, alla conseguente approvazione delle tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2021;

Esaminati i seguenti atti:

- a) La proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia (all. B)
- b) Coefficienti K Comune Chioggia 2021(all. D)
- c) Tariffe TARI utenze domestiche 2021 (all. E)
- d) Tariffe TARI utenze non domestiche 2021 (all. F)
- e) Confronto TARI 2020-2021 utenze domestiche (all. G)
- f) Confronto TARI 2020-2021 utenze non domestiche (all. H);

Verificato che la manovra tariffaria proposta è coerente con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed il Piano Economico Finanziario 2021 ed idonea ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche e non domestiche di cui, rispettivamente, agli allegati E ed F che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	
RESIDENTI		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	124,64
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	225,90
6 o più componenti	2,45	264,85
CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	140,22
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	253,17
6 o più componenti	2,45	292,12

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,22	1,05	2,27
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,96	2,07
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,69	1,46	3,15
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	2,31	2,01	4,32
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	2,68	2,32	4,99
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,49	2,16	4,66
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	2,31	2,01	4,32
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	1,95	1,68	3,62
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	1,55	1,34	2,89
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,16	1,00	2,15
6	Esposizioni, autosaloni	1,55	1,36	2,91
7	Alberghi con ristorante	4,32	3,74	8,06
8	Alberghi senza ristorante	3,09	2,67	5,76
9	Case di cura e riposo	3,42	2,96	6,38
10	Ospedale	3,59	3,11	6,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,62	4,00	8,62
12	Banche ed istituti di credito	1,86	1,62	3,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,29	3,71	8,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,48	4,75	10,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,52	2,19	4,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,36	3,77	8,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4,50	3,89	8,39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,13	2,72	5,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,29	3,71	8,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,80	2,42	5,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,32	2,86	6,18
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,94	14,67	31,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	18,98	16,43	35,41
24	Bar, caffè, pasticceria	12,05	10,42	22,46
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,27	6,30	13,57
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,31	5,46	11,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,81	18,87	40,68
28	Ipermercati di generi misti	6,54	5,66	12,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,65	9,22	19,86
30	Discoteche, night-club	4,49	3,89	8,38

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*

Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15/03/2004 con cui è stato approvato il Regolamento del Servizio di Igiene Ambientale;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del __/06/2021 di approvazione del *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”* contenente ;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;

Richiamati

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Chioggia;
- la L.R. n.3/2000;
- il D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;
- la L. 147/2013;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, espresso dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

Preso atto che il provvedimento in oggetto non necessita del parere di cui all'art. 239 TUEL;

DELIBERA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di prendere atto che, alla data di istruttoria del presente provvedimento, non risultano formalmente pubblicati e trasmessi all'Ente gli atti relativi all'approvazione del Piano Economico Finanziario 2021 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

2) di dare atto che - per le ragioni di cui al punto 1) e stante la perentorietà della scadenza di approvazione della manovra tariffaria relativa alla TARI ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 - viene presa in considerazione, ai fini della approvazione delle tariffe TARI 2021, l'unica documentazione al momento disponibile, inviata in via informale a mezzo mail del 09 giugno 2021, e consistente nel seguente documento:

- "PEF2021_new", acquisito al numero di protocollo comunale 0032244/2021 (all. A);

3) di prendere atto che il costo complessivo del PEF 2021, come approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ammonta ad € 14.677.716,00 compresi i conguagli Rc 2018 (senza IVA), Rc 2019 (con IVA) e 1/3 del delta (RCU) da PEF 2020 (con Iva compresa) dei quali:

- € 4.459.499 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 10.218.218 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

4) di prendere atto che, in virtù dell'applicazione del nuovo metodo tariffario ARERA, così per come illustrato nella relazione avente ad oggetto "Proposta di adozione delle tariffe TARI 2020 nel Comune di Chioggia" (prot. n. 0032429/2021, all. B) elaborata dal Gestore Veritas, il cui contenuto si intende ivi integralmente richiamato, il Piano Economico Finanziario 2021 alla base delle tariffe TARI 2021 è costituito dal seguente documento:

- "PEF2021_MT" (all. C);

5) di prendere atto che

- il costo complessivo del PEF 2021 da finanziare, in ultimo, mediante le tariffe TARI 2021, ammonta ad € 13.702.525,00 dei quali:

- € 7.346.988 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo fisse
- € 6.355.537 (al netto di IVA) quale totale delle componenti di costo variabile;

- il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e della gestione della tassa TARI resi da Veritas è previsto in € 13.719.997,50, Iva compresa (imponibile € 12.472.725,00), da corrispondere mensilmente da parte del Comune di Chioggia a Veritas;

6) di dare atto che, nell'elaborazione del PEF 2020, è stato rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il 2020 pari al 6,6%;

7) di dare atto della applicazione al tributo della addizionale provinciale (TEFA), come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, pari al 5%;

8) di approvare, come riportato negli allegati prospetti sub E ed F, le tariffe TARI 2021 che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nucleo familiare	€/mq	
RESIDENTI		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	124,64
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	225,90
6 o più componenti	2,45	264,85
CASE A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI E NON		
1 componente	1,51	77,90
2 componenti	1,77	140,22
3 componenti	1,98	159,69
4 componenti	2,15	202,53
5 componenti	2,32	253,17
6 o più componenti	2,45	292,12

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2021		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
Classe di attività		€/mq	€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto	1,22	1,05	2,27
2	Cinematografi e teatri	1,11	0,96	2,07
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,69	1,46	3,15
4	Distributori di carburante, impianti sportivi	2,31	2,01	4,32
4.01	Campeggi con superficie fino a 3000 mq	2,68	2,32	4,99
4.02	Campeggi con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	2,49	2,16	4,66
4.03	Campeggi con superficie eccedente i 30000 mq	2,31	2,01	4,32
5.01	Stabilimenti balneari con superficie fino a 3000 mq	1,95	1,68	3,62
5.02	Stabilimenti balneari con superficie oltre 3000 mq fino a 30000 mq	1,55	1,34	2,89
5.03	Stabilimenti balneari con superficie eccedente i 30000 mq	1,16	1,00	2,15
6	Esposizioni, autosaloni	1,55	1,36	2,91
7	Alberghi con ristorante	4,32	3,74	8,06
8	Alberghi senza ristorante	3,09	2,67	5,76
9	Case di cura e riposo	3,42	2,96	6,38
10	Ospedale	3,59	3,11	6,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,62	4,00	8,62
12	Banche ed istituti di credito	1,86	1,62	3,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,29	3,71	8,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,48	4,75	10,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,52	2,19	4,71
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,36	3,77	8,14
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	4,50	3,89	8,39
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,13	2,72	5,86
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,29	3,71	8,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,80	2,42	5,22
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,32	2,86	6,18
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16,94	14,67	31,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	18,98	16,43	35,41
24	Bar, caffè, pasticceria	12,05	10,42	22,46
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,27	6,30	13,57
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,31	5,46	11,77
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,81	18,87	40,68
28	Ipermercati di generi misti	6,54	5,66	12,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	10,65	9,22	19,86
30	Discoteche, night-club	4,49	3,89	8,38

9) di dare atto che la manovra tariffaria approvata con il presente provvedimento risulta coerente con il citato *PEF 2021_MT*;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line.

Con successiva e separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del PEF 2021 entro il 30/06/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/06/2021

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/6/2021

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE